

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 12-A

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GULLO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE E DEL TESORO
(CAMPILLI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GONELLA)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MORANDI)

nella seduta del 17 marzo 1947

Ordinamento dell'industria cinematografica nazionale

Seduta del 10 aprile 1947

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il disegno di legge sottoposto all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea Costituente colma parecchie lacune del decreto 5 ottobre 1945, n. 678.

È noto che, da tempo, industriali e lavoratori del settore cinematografico, concordemente, avevano prospettato ai Governi che si sono succeduti dalla liberazione di Roma ad oggi, la grave situazione in cui versa l'industria cinematografica nazionale,

chiedendo, nel contempo, che fossero adottate, a somiglianza di tutti i paesi del mondo, misure particolarmente atte alla sua difesa ed al suo sviluppo. Ed avevano dimostrato le seguenti esigenze urgenti:

1°) la istituzione, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio, di un organo centrale per la cinematografia per il coordinamento dei vari servizi, e ciò allo scopo di garantire un indirizzo unitario alla soluzione dei vari problemi specifici, per preparare e

disporre i mezzi per la difesa di questa importantissima industria nei suoi molteplici aspetti di ordine artistico, commerciale, propagandistico, sociale, e che oramai è divenuta un servizio pubblico;

2°) incoraggiare gli industriali ad affrontare l'alea di una produzione costosa e migliorarne la qualità attraverso provvidenze di natura finanziaria;

3°) consentire, alla produzione nazionale, di trovare il suo legittimo necessario sbocco nelle sale di spettacolo per reagire alla invasione della produzione straniera, specialmente americana, che, coi suoi cinquecento films già importati, praticamente esaurisce le possibilità di assorbimento del nostro mercato nazionale;

4°) assicurare la produzione e la diffusione del film di natura educativa, culturale e di attualità, che oggi ha una particolare importanza internazionale e nazionale, al fine di partecipare agli altri popoli i momenti più caratteristici del nostro radicale rinnovamento, come mezzo di comunicazione e di affratellamento dei popoli, per dimostrare lo sforzo di ricostruzione compiuto dalla nazione, per suscitare la coscienza democratica nel paese, e contribuire alla sua resurrezione morale.

Il disegno di legge che è al nostro esame risponde a queste esigenze.

1°) Coll'articolo 2 è istituito l'Ufficio centrale per la cinematografia, alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e sono specificate le sue attribuzioni.

Forse sarebbe stato opportuno creare un organo indipendente che avesse possibilità di iniziativa e facoltà deliberativa come un Sottosegretariato od un Commissariato. Ed è bene ricordare, a questo proposito, che negli altri paesi vi sono addirittura Ministeri che presiedono a questo importante settore e che in America è stata istituita una *Commissione per la Cinematografia* in seno al Congresso, tale è l'importanza che viene riconosciuta da tutti i paesi alla industria cinematografica.

Questo Ufficio centrale è affiancato da due Commissioni: una consultiva (art. 12), della quale fanno parte, in forma paritetica, i rappresentanti degli industriali ed i rappresentanti dei lavoratori della cinematografia; una di carattere tecnico (art. 13), ai fini della assegnazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 del presente disegno di legge, che è composta quasi esclusivamente di funzionari dei vari Ministeri interessati. A pro-

posito di questo Comitato tecnico, è opportuno fare alcune osservazioni di carattere generale, ed alcune di carattere particolare. Di carattere generale, in rapporto al numero ed alla qualità dei componenti il Comitato: in rapporto al numero, perché la visione dei molti films che debbono essere giudicati non può essere fatta da un numero così ristretto di persone, senza dar luogo ad inconvenienti od a sospetti; in rapporto alla qualità, perché, dovendo questo Comitato giudicare particolarmente sui pregi tecnici ed artistici dei films che concorrono al contributo ed al premio speciale del 6 per cento, occorre che i giudici abbiano quella particolare preparazione specifica che funzionari di Ministeri economici e finanziari, per quanto preparati, intelligenti e colti, non possono avere.

Di carattere particolare: perché non si comprende a quale titolo il rappresentante del Ministero del commercio con l'estero sia stato immesso in questo Comitato tecnico, mentre avrebbe potuto trovare il suo posto e la sua funzione nella Commissione consultiva di cui all'articolo 12.

2°) L'articolo 4 eleva al 12 per cento lo sgravio fiscale a favore dei produttori di films nazionali, fissato nella misura del 10 per cento nel decreto 5 ottobre 1945, n. 678, mentre eleva dal 4 al 6 per cento (ulteriore sgravio fiscale) il premio ai films artisticamente più meritevoli.

Lo Stato ha voluto, giustamente, con questa particolare provvidenza, stimolare il miglioramento qualitativo della produzione, la quale, da quando ha tentato la sua resurrezione, ha rivelato pregi tecnici ed artistici di notevole rilievo.

3°) Altre provvidenze sono stabilite dall'articolo 5 nei riguardi del film documentario e del film di attualità.

L'ultimo capoverso dell'articolo 5, richiamandosi all'articolo 3, che definisce i films nazionali, molto opportunamente non consente che le attualità straniere possano beneficiare delle provvidenze concesse al documentario ed al film giornale italiano.

L'articolo 6 stabilisce un contributo per aiutare manifestazioni promosse al fine di documentare lo sviluppo artistico e culturale del cinema, per creare i nuovi tecnici ed i nuovi attori, per contribuire ad assicurare una maggiore assistenza ai lavoratori. Fine nobile sotto ogni riguardo, perché incoraggerà tutte le iniziative dirette a mettere in luce le capacità artistiche di soggetti, sceneggiatori, registi, attori e tecnici italiani, e perché assicurerà a questi lavoratori una

più sicura assistenza nelle circostanze dolorose della loro vita.

4°) Ma gli articoli 7, 8, 9 e 10 sono i più importanti per la tutela della produzione nazionale.

Gli articoli 7 ed 8 istituiscono il contingente allo schermo, cioè la obbligatorietà della programmazione in tutti i cinematografi della Repubblica dei films spettacolari italiani e dei documentari per 15 giorni ogni trimestre, in totale per 60 giorni l'anno.

Gli altri articoli determinano le sanzioni contro i contravventori.

È questa una esigenza fondamentale per garantire alla produzione italiana quello sbocco di cui si è parlato più sopra, allo scopo di consentire ai films prodotti una possibilità, sia pure minima, di sfruttamento. E questa certezza di circolazione del film italiano — oggi ostacolato dai noleggiatori di films stranieri e da proprietari di cinematografi che tengono in poco conto i valori nazionali — susciterà, nei produttori, il bisogno di produrre sempre di più, ed una gara nella produzione di qualità.

Gli esercenti, chiamati a questa dimostrazione di solidarietà nazionale, pensino che il provvedimento, di cui all'articolo 7, non costituisce per loro alcun pericolo, perché il giorno in cui potranno disporre di un notevole numero di films italiani che, per qualità artistica e per contenuto morale, gareggeranno se non supereranno la produzione straniera, riusciranno a liberarsi dalle condizioni onerose che oggi vengono loro imposte dalle case di produzione e di noleggio straniere.

Contribuiranno ad abituare il pubblico italiano al nostro film, ad apprezzarne le qualità, e, specialmente, a stroncare le manovre di coloro che, per partito preso, esaltano sempre tutto ciò che è straniero e vituperano tutto ciò che è il frutto dello sforzo delle nostre capacità nazionali.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il provvedimento, adunque, che rende onore e fiducia a questa particolare industria, è più che mai necessario e deve essere salutato con soddisfazione da parte di tutti coloro che hanno a cuore l'avvenire del paese in ogni settore.

Coloro che giudicano superficialmente obietteranno che il provvedimento è ispirato ad un protezionismo che per se stesso è illiberale. Ebbene, costoro si soffermino un momento a considerare che cosa avviene nelle nazioni che sono la culla del liberalismo e del

liberismo economico, e poi giudichino se l'Italia, in ossequio ad una discutibile teoria, deve uccidere la sua industria. Perché, dopo ventitré anni di rigido protezionismo economico e di monopolio, non si può passare d'un tratto al più assoluto liberalismo. Occorre procedere per gradi ed uniformare la vita economica della nostra nazione alla vita economica delle altre nazioni. E che cosa avviene nelle altre nazioni?

In Inghilterra c'è una legge che fa obbligo a tutti i cinematografi del Regno Unito di riservare più della metà delle giornate di spettacolo alla proiezione dei films nazionali. Attualmente è allo studio un progetto di requisizione da parte del Governo inglese di ben cinquecento sale di spettacolo, allo scopo di organizzare un circuito riservato all'esclusivo sfruttamento di questi films.

In Francia la programmazione obbligatoria dei films nazionali è stata fissata per un periodo di 105 giornate di spettacolo l'anno.

In Argentina, nei Brasile, in Egitto, nel Messico, nel Portogallo, nella Spagna, esistono leggi che stabiliscono la programmazione obbligatoria dei films nazionali.

In tutti i paesi dell'Europa orientale e sud orientale la importazione dei films esteri è affidata esclusivamente a monopoli statali che riducono al minimo l'importazione stessa, pagando i diritti di esclusività dei films a prezzo fisso.

Nella Russia il commercio internazionale dei films è nelle mani dello Stato; l'importazione è quasi nulla; recentemente è stato deliberato un piano quinquennale che prevede l'aumento delle sale cinematografiche a 25.000 e che assicura il finanziamento integrale di duecento films spettacolari ogni anno.

Negli Stati Uniti, dal punto di vista legislativo, la importazione dei films esteri risulta libera, ma, in effetti, l'industria americana, controllata da pochi grandi *trusts* finanziari, attua un regime di protezione molto più ferreo di quello in vigore negli altri paesi. Infatti l'80 per cento dei cinematografi è controllato e gestito dalle stesse grandi società di produzione, e solo una decina di films europei riescono ogni anno ad essere portati al pubblico, e debbono accontentarsi di essere relegati in piccoli cinematografi indipendenti. L'esempio del nostro film *Roma città aperta* è eloquente. Chi l'ha importato in America ha dovuto lottare per mesi e mesi per ottenere che il film venisse programmato in un cinematografo di trecento posti di quarto ordine, nonostante il successo otte-

nuto, in una visione particolare, da cineasti e da giornalisti.

Dunque il provvedimento che stabilisce, anche nel nostro Paese, il contingente allo schermo, non è illiberale e non è ispirato ai vecchi concetti monopolistici in vigore nel passato regime. Costituisce, invece, una doverosa tutela della nostra industria cinematografica, la quale, senza questi particolari aiuti, sarebbe destinata a morte sicura.

Non abbiamo bisogno di illustrare qui quale sia l'importanza della cinematografia come industria che non ha bisogno di materie prime, ma che è, nella quasi totalità, mano d'opera; come profitto per l'Erario, il quale sugli incassi dei cinematografi nell'anno 1946 (13 miliardi e 500 milioni) ha percepito sui biglietti d'ingresso circa tre miliardi di lire; come miglioramento della bilancia di pagamento con l'estero attraverso i proventi della esportazione dei nostri films, oggi paurosamente passiva; come strumento di penetrazione psicologica nel Paese ed all'estero; come mezzo di elevazione della umanità; come missione divulgatrice che non ha barriere per giungere fino all'animo delle grandi masse; come arte sociale.

Ma occorre precisare quali possibilità noi abbiamo come base della rinascita della nostra industria cinematografica.

Il nostro Paese ha una attrezzatura formidabile, costituita dagli Enti di interesse statale e parastatale che ancora esistono.

Questi Enti sono:

a) *Istituto Nazionale Luce* per la produzione del film di attualità e del documentario di carattere artistico e scientifico, e del documentario educativo, quale complemento ed integrazione della istruzione professionale.

L'Istituto è dotato di mezzi tecnici in grande copia e possiede il macchinario più perfetto per lo sviluppo e la stampa, per la riduzione dei films a passo ridotto, per il doppiaggio e la sincronizzazione.

Possiede il repertorio più ricco che esista in Italia.

È padrone del pacchetto azionario dell:
b) *Ente Nazionale Industrie Cinematografiche* (ENIC) che opera nel settore no-
leggio dei films e che possiede un notevole
circuito di sale cinematografiche quasi tutte
di prima visione, e che attualmente controlla
un circuito di circa 140 sale.

L'ENIC è azionista al 50 per cento della:

c) *Società Cines* per la produzione di
films italiani che, posta in liquidazione or è
un anno, ha già trovato il suo assestamento
ed eliminato le sue passività.

d) *Società anonima Cinecittà* di pro-
prietà esclusiva del demanio dello Stato per
la gestione di stabilimenti di produzione cine-
matografica. Possiede 16 teatri di posa ed
un complesso macchinario tecnico.

È azionista al 50 per cento della Società
anonima Cines.

A lato degli Enti tecnici esistono gli Enti
di credito quali:

1°) la Sezione di credito cinematogra-
fico della Banca del lavoro, alla quale il
disegno di legge in esame ha raddoppiato la
dotazione;

2°) un fondo di 100 milioni presso l'Isti-
tuto mobiliare italiano.

Si tratta, onorevoli Colleghi, di una orga-
nizzazione a catena che, convenientemente
riordinata, potrà assicurare alla cinemato-
grafia nazionale un sicuro sviluppo.

La Commissione, pertanto, vi prega di
prendere in accurato esame le considerazioni
che qui sono contenute, e di approvare il
disegno di legge richiesto dagli industriali
e dai lavoratori interpreti delle esigenze di
questo importantissimo settore industriale.

Il cinema, per la semplicità ed universa-
lità del linguaggio, è uno degli strumenti più
validi per la formazione di una coscienza
nazionale. Più del libro, della radio, del gior-
nale, è un mezzo potente di persuasione e di
diffusione delle idee.

È evidente, onorevoli Colleghi, che l'Italia
non può rinunciare ad una propria produ-
zione cinematografica senza rinunciare alla
propria indipendenza spirituale.

VERNOCCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

L'esercizio dell'attività di produzione di films è libero.

Le imprese produttrici debbono denunciare tempestivamente l'inizio di lavorazione dei films all'Ufficio centrale per la cinematografia, di cui al seguente articolo 2, fornendo tutti gli elementi necessari per l'accertamento della nazionalità del film.

ART. 2.

È istituito alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Ufficio centrale per la cinematografia.

L'Ufficio centrale per la cinematografia:

a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;
b) accerta la nazionalità dei films;
c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;
d) esercita le attribuzioni demandate allo Stato dalle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche;

e) esercita la vigilanza sugli enti, le attività e le manifestazioni cinematografiche aventi carattere d'interesse pubblico;

f) esercita le attribuzioni demandate dalla presente legge e da altre leggi.

Hanno sede presso l'Ufficio centrale per la cinematografia le Commissioni previste dalla presente legge, nonché la Commissione tecnica per l'esame delle domande di costruzione e di apertura di nuove sale cinematografiche, di cui alla legge 30 novembre 1939, n. 2100.

ART. 3.

Sono considerati nazionali, agli effetti della presente legge, i films prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani, o, se trattasi di società, quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attività.

La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dall'Ufficio centrale per la cinematografia, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni nei luoghi

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

di lavorazione. A tal fine i funzionari dell'Ufficio centrale per la cinematografia, all'uopo incaricati, avranno libero accesso negli stabilimenti e in ogni altro luogo di lavorazione dei films.

ART. 4.

Per ogni film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri presentato all'Ufficio centrale per la cinematografia per il nulla osta di proiezione in pubblico, dopo l'entrata in vigore della presente legge, e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche italiane si effettui prima del 31 dicembre 1949, è concesso al produttore un contributo pari al 12 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di quattro anni dalla data della prima proiezione in pubblico.

Una ulteriore quota del 6 per cento dell'introito suddetto e per lo stesso periodo di tempo verrà assegnata a titolo di premio ai films che ne siano riconosciuti meritevoli per il loro valore culturale ed artistico dal comitato tecnico di cui al successivo articolo 13.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Per le modalità di pagamento dei contributi suddetti valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

ART. 5.

È concesso a favore dei films nazionali a carattere documentario di lunghezza superiore ai 250 metri ed inferiore ai 2000 metri presentati all'Ufficio centrale per la cinematografia per il nulla osta di proiezione in pubblico entro i limiti di tempo previsti dal precedente articolo 4 un contributo pari al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i films suddetti sono stati proiettati, per un periodo di anni quattro dalla prima proiezione in pubblico.

Il contributo suddetto è concesso alle imprese produttrici soltanto per i films documentari, regolarmente iscritti nel registro cinematografico, che ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato tecnico di cui al successivo articolo 13.

È concesso, altresì, a favore dei produttori di films nazionali di attualità di lunghezza superiore ai 150 metri un contributo pari al 4 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali i films stessi sono stati proiettati,

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

per un periodo di sei mesi dalla prima proiezione in pubblico.

Per l'accertamento della nazionalità dei films di attualità valgono le norme di cui al precedente articolo 3. Non potrà tuttavia essere considerata nazionale l'edizione italiana di giornali di attualità prodotti all'estero da case cinematografiche estere, anche se contengono avvenimenti girati in Italia nella lunghezza prevista per i films di attualità nazionale. In nessun caso potranno essere considerati nazionali i films di attualità che portano la stessa marca di produzione di case cinematografiche estere.

ART. 6.

Un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati films nazionali, è devoluto annualmente per la concessione di sovvenzioni a favore di manifestazioni o iniziative inerenti allo sviluppo artistico e culturale del cinema, nonché alle relazioni per l'incremento degli scambi cinematografici con l'estero.

Le sovvenzioni suddette potranno essere concesse, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 12, soltanto a favore delle manifestazioni cinematografiche debitamente autorizzate dall'Ufficio centrale per la cinematografia ed organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria, o culturali, allo scopo di documentare i progressi tecnici ed artistici dell'attività cinematografica e di promuoverne lo sviluppo.

Sul fondo suddetto potranno essere concesse, inoltre, sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico ed artistico della cinematografia mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici, nonché la previdenza ed assistenza ai lavoratori del cinema.

ART. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1947, gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare 15 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di films riconosciuti nazionali ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e di lunghezza superiore ai 2000 metri. Detto periodo deve comprendere, per i cinematografi ad attività continuativa, due domeniche. Per i locali ad attività saltuaria il numero delle giornate di spettacolo riservate alla proiezione di films nazionali viene proporzionalmente ridotto.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

Egual trattamento viene riservato ai films nazionali documentari o di attualità che siano stati ammessi al beneficio di cui al precedente articolo 5.

L'Ufficio centrale per la cinematografia, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al seguente articolo 13, escluderà dal beneficio di cui al presente articolo i films sforniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica, artistica e commerciale.

ART. 8.

Il programma di ciascun spettacolo dovrà comprendere la proiezione di almeno un film a cortometraggio (documentario o attualità).

ART. 9.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei films proiettati e della rispettiva nazionalità.

ART. 10.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Per la infrazione alle norme contenute negli articoli 7, 8 e 9, si applica l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 in relazione alla gravità dell'infrazione ed all'importanza del locale. Nei casi di recidiva, potrà altresì essere disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni, salvo l'obbligo da parte dell'esercente di reintegrare nei trimestri successivi le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione dei films nazionali.

Durante il periodo di chiusura l'esercente è tenuto a corrispondere le normali retribuzioni al personale addetto alle sale.

ART. 11.

La partecipazione del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è aumentata di ulteriori 150 milioni di lire, da versarsi in tre rate annuali di lire 50 milioni ciascuna, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47.

La Banca nazionale del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni sono autorizzati ad aumentare, anche in deroga ai propri sta-

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

tuti, la quota di partecipazione al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico nella misura di 50 milioni per ciascuno, da versarsi in tre rate eguali annuali, a decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1946-47.

La sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è autorizzata a concedere mutui per l'impianto di sale cinematografiche per la proiezione di films a passo ridotto nelle località sprovviste di cinematografi.

ART. 12.

Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia è istituita presso l'Ufficio centrale per la cinematografia una Commissione consultiva nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta:

1°) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

2°) dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia;

3°) da tre rappresentanti degli industriali cinematografici designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali, uno per ciascuna delle seguenti categorie: produzione di films, noleggio, esercizio di sale cinematografiche;

4°) da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia designati dalla relativa Organizzazione sindacale.

Un impiegato di gruppo A di grado non inferiore al IX eserciterà le funzioni di segretario.

ART. 13.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 4, 5 e 7 è istituito un Comitato tecnico nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composto:

1°) dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;

2°) da un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

3°) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

4) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

5°) da un rappresentante dei lavoratori del cinema designato dalla relativa organizzazione sindacale;

6°) da un rappresentante degli industriali cinematografici designato dall'organizzazione sindacale dei produttori di films.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei films e per l'esportazione è concesso dall'Ufficio centrale per la cinematografia, previa revisione dei films stessi da parte di speciali Commissioni di primo e secondo grado, secondo le norme del regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

È in facoltà del produttore di sottoporre la sceneggiatura alla preventiva approvazione dell'Ufficio centrale per la cinematografia.

Le Commissioni di primo grado per la revisione cinematografica sono così composte:

a) da un funzionario dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

La Commissione di revisione cinematografica di secondo grado è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Le Commissioni suddette sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 15.

Il Ministro delle finanze e del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 16.

Con successivo decreto saranno stabilite le norme relative al personale dell'Ufficio centrale per la cinematografia.

ART. 17.

Restano in vigore le norme del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente legge.

Per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 6 comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, valgono le norme della presente legge.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.